**Modulo 8-bis**

**COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA IN STUDI MEDICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA GIÀ OPERANTI** **AL 20 DICEMBRE 2023, DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DGR n. 1919/2023 NEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, n.355 (artt. 10, 11 e 23 LR 22/2019) O ATTIVATI SUCCESSIVAMENTE ENTRO IL 31/12/2024. Aggiornato al 30/09/2024**

(*proroga termini presentazione Comunicazione di svolgimento attività sanitaria e proroga termini per adeguamento ai requisiti autorizzativi)*

**Al Sindaco del Comune**

**Trasmissione solo tramite Piattaforma regionale**

[***Accesso Unitario | Area Personale (lepida.it)***](https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale)

Il/la sottoscritto/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F./P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(specificare il titolo professionale)*

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

**COMUNICA**

**che lo studio professionale indicato di seguito:**

□ **era già operante alla data del 20 dicembre 2023,** data di pubblicazione della DGR n. 1919 del 13/11/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355;

**oppure**

□ **è da equipararsi alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023**, in quanto in possesso di un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023 (ai sensi della nota regionale interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U);

**oppure**

□ **è stato avviato successivamente al 20 dicembre 2023, ma entro il 31/12/2024** (ai sensi della nota regionale proroga termini PG.30/09/2024.1095375.U);

**Comunica, altresì, che si tratta di:**

□ Studio Professionale Medico [1];

□ Studio Professionale esercente la seguente Professione Sanitaria [1];

denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_

telefono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F./P.IVA. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in attività dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(indicare la data in cui lo studio è stato aperto o si prevede di avviare entro l’anno 2024

[1] Nel caso in cui si tratti di **studio associato** la Comunicazione è unica e deve riportare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.

Nel caso di **polistudio**, la Comunicazione deve essere presentata singolarmente da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio e deve essere compilata con i dati richiesti. Non deve essere fatto riferimento a Società (o denominazioni di fantasia), condizione organizzativa che comporta la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.

**DICHIARA**

□ il possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ di essere Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri [1] della provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_

□ di essere Iscritto al seguente Albo professionale [1] dell’Ordine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(indicare la denominazione comprensiva anche dell’articolazione territoriale), inerente alla propria professione sanitaria al numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| [1] Il medico in possesso di più specializzazioni o il professionista sanitario iscritto a più albi degli ordini professionali, possono esercitare l’attività sanitaria nel proprio studio professionale presentando la Comunicazione di svolgimento attività sanitaria specificando negli appositi spazi le diverse attività sanitarie esercitate e l’iscrizione ai rispettivi albi degli ordini professionali. In tali casi i requisiti strutturali richiesti per lo studio sono quelli più stringenti riferiti all’attività sanitaria concretamente resa e dichiarata che presenta maggiori rischi igienico sanitari per il paziente, fermo restando che negli studi soggetti all’istituto della Comunicazione non possono essere erogate le attività individuate nell’art. 8-ter, comma 2, Dlgs. 502/92 per le quali vige l’obbligo di autorizzazione. |

**DICHIARA ALTRESI’**

**In caso di Studio Professionale Medico**

□ che le prestazioni sanitarie che si intendono erogare non determinano procedure di particolare complessità o non comportano un rischio per la sicurezza del paziente o degli operatori e che la struttura sanitaria non presenta caratteristiche organizzative di particolare complessità (condizioni che ai sensi dell’art. 7, co. 2, LR 22/2019 prevedono che la struttura sia soggetta all’autorizzazione all’esercizio);

□ che si intende esercitare le seguenti discipline (il cui elenco è reperibile in Tabella 3):

|  |
| --- |
| Disciplina |
|  |
|  |

**In caso di Studio Professionale di esercente Professione Sanitaria**

□ che le prestazioni sanitarie che si intendono erogare non determinano procedure di particolare complessità o non comportano un rischio per la sicurezza del paziente o degli operatori e che la struttura sanitaria non presenta caratteristiche organizzative di particolare complessità (condizioni che ai sensi dell’art. 7, co. 2, LR 22/2019 prevedono che la struttura sia soggetta all’autorizzazione all’esercizio~~;~~

□ che le attività svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare quali attività: \_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**che la struttura sanitaria dovrà adeguarsi, fatte salve le deroghe di natura strutturale laddove previste, entro e non oltre il 31 dicembre 2025 (nota regionale** **proroga termini PG.** **30.09.2024.1095375.U.);**

**I requisiti in parola sono riprodotti in calce nel presente modulo.**

**di essere consapevole:**

□ che può continuare a svolgere la propria attività a condizione che la presente Comunicazione sia stata trasmessa al Comune **entro il 31 dicembre 2024 (nota regionale proroga termini PG 30.09.2024.1095375.U);**

□ che la struttura sanitaria deve possedere i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale che, a causa della loro stessa natura, riguardano anche le strutture sanitarie;

□ che la struttura sanitaria può fruire delle deroghe di natura strutturale previste dall’Allegato 1 alla DGR n. 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato nella nota regionale interpretativa (PG 30.09.2024.1090990.U) solo fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia [1];

□ che al verificarsi di un evento quale l’ampliamento dello studio di natura edilizia, la struttura sanitaria deve essere in possesso anche dei requisiti edilizi derogati tenuto conto di quanto precisato nella nota regionale interpretativa (PG 30.09.2024.1090990.U) [1].

[1] Gli studi dovranno adeguarsi ai requisiti cogenti (strutturali) richiesti per tutti gli studi in oggetto previsti dalla DGR 1919/2023 al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia, intendendosi come ampliamento ciò che determina un aumento di superficie (o di volume) o un intervento edilizio che, pur non ampliando superfici o volumi comporta la creazione di un nuovo studio, non il semplice caso di ristrutturazione interna senza modifica del numero degli studi. Eventuali modificazioni soggettive circa la titolarità dello studio, che non comportino ampliamenti di natura edilizia (ad esempio “subentro” di un professionista ad un altro) non richiedono l’adeguamento ai requisiti strutturali derogati ma la presentazione di una nuova Comunicazione (in analogia con quanto già avviene per gli studi odontoiatrici).

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma digitale del professionista o

del delegato alla compilazione del modulo online

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**ALLEGA**

□ Titoli di studio in copia;

**Devono essere disponibili presso lo studio i seguenti documenti attestanti:**

□ La documentazione utile e necessaria a dimostrare l’equiparazione alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023, (nota regionale interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U); per gli studi che si sono avvalsi di tale possibilità

□ Il piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni, se previsto (N.B. *da allegare obbligatoriamente se trattasi di studi professionali* avviati dopo il 20/12/2023 ed entro il 31/12/2024, compreso quelli equiparati agli esistenti);

□ Pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi; la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere in formato PDF/A); (N.B. *da allegare obbligatoriamente se trattasi di studi professionali* avviati dopo il 20/12/2023 ed entro il 31/12/2024, compreso quelli equiparati agli esistenti);

□ La documentazione relativa alla conformità e alle verifiche dell’impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI di riferimento, se applicabile;

□ La documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche/elettromedicali in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate. L’utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate ai pazienti (anche se completamente autonome, ovvero alimentate da batterie fino a 60 volt e non collegabili alla rete elettrica) implica l’obbligo di conformità e di verifiche dell’impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché la disponibilità della planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI di riferimento; inoltre, implica la conformità delle apparecchiature elettromedicali in uso e la disponibilità del loro elenco. (Nota PG.30/09/2024.1090990.U);

□ Il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.

Deve essere prodotto su richiesta ogni altro documento previsto dalla normativa di carattere generale che, a causa della sua stessa natura, riguardi le strutture sanitarie.

**Informativa ai sensi del Dlgs 196/03, così come modificato dal Dlgs 101/18 e del Regolamento UE 679/16**

**Elenco dei requisiti, previsti dall’Allegato 1 alla DGR n. 1919 del 13/11/2023, che debbono essere posseduti dagli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, già operanti alla data del 20 dicembre 2023, ad essi equiparati o avviati entro il 31/12/2024, fatti salvi i requisiti derogabili e i requisiti per cui è consentito l’adeguamento entro il 31/12/2025 (note regionali PG.30/09/2024.1090990.U e PG.30/09/2024.1095375.U).**

I requisiti indicati di seguito si distinguono in due categorie:

* requisiti cogenti per tutti gli studi medici ed altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
* requisiti il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell’esercente l’attività sanitaria.

|  |  |
| --- | --- |
| **Requisiti cogenti degli studi medici e di altre professioni sanitarie** | **Deroghe per gli studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 o ad essi equiparati (nota PG.30/09/2024.1090990.U)** |
| Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di norma di 12 mq  La collocazione del locale/spazio deve essere indicata in planimetria | La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq., comunque, non inferiore a 9 mq. |
| Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.  (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)  □ barrare nel caso in cui il locale/spazio riservato alle attività amministrative è previsto in comune con il locale/spazio attesa.  La collocazione del locale/spazio deve essere indicata in planimetria | **-** |
| Servizio igienico per gli utenti e per il personale.  La collocazione del servizio igienico deve essere indicata in planimetria | Il servizio igienico può essere in comune tra utenti e personale. Per la verifica puntuale dei casi in cui è applicabile la deroga, si deve consultare la tabella 2 e le relative note interpretative adottate con nota PG.30/09/2024.1090990.U. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisiti degli studi medici e di altre professioni sanitarie il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell’esercente l’attività sanitaria**  **(contrassegnare/fleggare il possesso del requisito**) | | |
|  | **Requisiti** | **Note** |
| □ | Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere dotato di pavimenti lavabili e di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt e di lavabo con comandi non manuali (es. un lavandino a leva lunga). | L’obbligatorietà dei requisiti indicati è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.  I requisiti sono escludibili nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente [1]. Per la valutazione puntuale dei casi in cui il requisito è escludibile si deve consultare la tabella 3 e le relative note interpretative adottate con la nota PG.30/09/2024.1090990.U.  Il lavabo/lavandino quando è previsto, deve essere collegato alla rete idrica (sia gli scarichi che l’alimentazione) e non può essere surrogato da lavandini alimentati con serbatoi autonomi ricaricabili. |
| □ | Locale comunicante/area interna separata per spogliatoio paziente.  L'area separata per spogliatoio paziente può essere ricompresa nella superficie prevista per lo studio.  La collocazione del locale/area deve essere indicata in planimetria. | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.  Il requisito è escludibile nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente [1]. |
| □ | Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio, consegna referti (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative).  La collocazione del locale/spazio deve essere indicata in planimetria. | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese e sulla base della coerenza con l’organizzazione dello studio. |
| □ | Locale/spazio spogliatoio per il personale.  La collocazione del locale/spazio deve essere indicata in planimetria. | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.  Il locale/spazio spogliatoio per il personale è tuttavia obbligatorio qualora sia previsto da norme specifiche cui si rinvia. |
| □ | Locale/spazio o armadio per deposito materiale pulito; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.  La collocazione del locale/spazio o armadio deve essere indicata in planimetria. | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. |
| □ | Locale/spazio o armadio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.  La collocazione del locale/spazio o armadio deve essere indicata in planimetria. | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. |
| □ | Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.  La collocazione del locale/spazio o armadio deve essere indicata in planimetria. | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. |
| □ | Locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, laddove non venga utilizzato solo materiale monouso o non ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione.  La collocazione del locale/spazio deve essere indicata in planimetria | L’obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.  Per gli studi esistenti al 20/12/2023 o ad essi equiparati, la superficie del locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione può essere articolata in più spazi separati purché all’interno del locale operativo sia possibile effettuare la decontaminazione preliminare o la messa in sicurezza degli strumenti contaminati. |

[1] Per prestazioni sanitarie che non comportano il contatto con il paziente, si intendono quelle prestazioni che non richiedono nella loro esecuzione un contatto fisico diretto fra le mani del professionista e la superficie cutanea, la mucosa del paziente e/o con liquidi/materiali biologici (nota PG.30/09/2024.1090990.U).